SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A4083

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1991.

Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
E GLI AFFARI REGIONALI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati extracomunitari;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 in data 26 luglio 1990, con il quale sono state emanate le norme regolamentari per l'erogazione dei suddetti contributi;

Visti i dati relativi al numero degli stranieri immigrati, esuli e loro familiari residenti al 1° gennaio 1991, forniti dal Ministero dell'interno con nota 1° giugno 1991 n. 559/443/186378;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dell'entità del contributo da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991;

Sentito il Ministro per gli affari sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1991 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (milioni)
Valle d'Aosta	50
Piemonte	1.833
Lombardia	4.458
Trentino	350
Friuli-Venezia Giulia	681
Veneto	1.599
Liguria	733
Emilia-Romagna	1.773
Marche	422
Toscana	2.281
Umbria	1.480
Lazio	7.889
Abruzzo	374
Molise	52
Campania	1.877
Puglia	683
Basilicata	80
Calabria	375
Sicilia	2.669
Sardegna	341
Totale	30.000

Art. 2.

I programmi di cui al precedente art. 1 devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

91A4123

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 1991.

Adeguamento dei canoni dovuti per riprese fotografiche e cinetelevisive in immobili demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 5, comma terzo, della legge 30 marzo 1965, n. 240, che demanda al Ministero delle finanze di stabilire — d'intesa con quello della pubblica istruzione (ora per i beni culturali e ambientali) — in via preventiva e generale, la misura del canone dovuto all'erario per riprese fotografiche a scopo di lucro in immobili demaniali;

Visto il decreto interministeriale n. 93161 del 20 febbraio 1967 emesso dal Ministero delle finanze di concerto con quello della pubblica istruzione, con il quale venivano fissati canoni uniformi per tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto interministeriale n. 60240 del 12 maggio 1983 emesso dal Ministero delle finanze di concerto con quello per i beni culturali e ambientali, con il quale si è provveduto a rideterminare i canoni in relazione al mutato canone minimo ricognitorio elevato da L. 5.000 a L. 40.000 *ex lege* 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto l'art. 12, comma quinto, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 65, il quale prevede che «con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri per la rideterminazione,a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive»;

Visto l'art. 6 del decreto 20 luglio 1990 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro con il quale sono stabiliti i criteri per la rideterminazione dei canoni annui, proventi, diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato;

Constatato che l'ultimo aggiornamento dei canoni dovuti per riprese fotografiche e cinetelevisive in immobili demaniali è stato stabilito con decreto interministeriale n. 60249 del 12 maggio 1983, per cui ai sensi del predetto decreto del 20 luglio 1990, art. 6, i canoni devono essere moltiplicati per 3,5;

Decreta:

a) per ogni ripresa fotografica di ciascun soggetto, fino al numero di dieci, il canone è fissato in L. 35.000, con un minimo di L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per sole tre riprese;

b) per ogni ripresa di ciascun soggetto, successiva alle prime dieci, il canone è fissato in L. 17.500;

c) per ogni ripresa di ciascun soggetto, effettuata fuori dal normale orario di servizio, i canoni sopra fissati sono duplicati, con un minimo di L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per una sola ripresa.

Gli importi di cui sopra sono versati, a cura dell'autorità che rilascia il permesso in Tesoreria, con imputazione al capitolo «proventi delle concessioni di demanio pubblico», dello stato di previsione sull'entrata.

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

91A4114

DECRETO 17 settembre 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di agosto 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di agosto 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.304,252
Marco tedesco	»	747,544
Franco francese	»	219,995
Fiorino olandese	»	663,376
Franco belga	»	36,314
Lira sterlina	»	2.194,965
Lira irlandese	»	1.999,118
Corona danese	»	193,400
Dracma greca	»	6,775
E.C.U.	»	1.534,356
Dollaro canadese	»	1.139,034
Yen giapponese	»	9,535
Franco svizzero	»	857,884
Scellino austriaco	»	106,237
Corona norvegese	»	191,364
Corona svedese	»	205,919
Marco finlandese	»	308,006
Escudo portoghese	»	8,719
Peseta spagnola	»	11,972
Dollaro australiano	»	1.020,563

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 agosto 1991, è accertato, per il mese di agosto 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,081
Albania:		
Lek	»	217,194
Algeria:		
Dinaro algerino	»	73,223
Angola:		
Kwanza	»	21,631
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	346,408
Argentina:		
Austral	»	0,131
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	Lit.	3.507,047
Bangla Desh:		
Taka	»	36,562
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	643,917
Belize:		
Dollaro Belize	»	647,344
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.300,635
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	50,323
Birmania:		
Kyat	»	206,990
Bolivia:		
Peso boliviano	»	358,520
Botswana:		
Pula	»	631,234
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	3,538
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	755,071
Bulgaria:		
Leva	»	70,663
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,904
Cambogia:		
Riel	»	1,618
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,359
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	479,548
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.558,900
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,666
Cile:		
Peso cileno	»	3,713
Cina:		
Renmimbi	»	241,486
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.726,067
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,113
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,402
Corea del Nord:		
Won	»	1.334,642
Corea del Sud:		
Won	»	1,771
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,154
Cuba:		
Peso cubano	»	1.614.683

Dominicana:		
Peso dominicano	Lit.	102,516
Ecuador:		
Sucre	»	1,171
Egitto:		
Lira egiziana	»	391,711
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	165,067
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	352,898
Etiopia:		
Birr	»	630,651
Filippine:		
Peso filippino	»	49,225
Gambia:		
Dalasi	»	140,970
Ghana:		
Cedi	»	3,574
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	128,936
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,441
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.949,460
Guatemala:		
Quetzal	»	262,987
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,991
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	2,088
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,194
Haiti:		
Gourde	»	260,127
Honduras:		
Lempira	»	249,139
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	167,105
India:		
Rupia indiana	»	50,323
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,658
Iran:		
Rial iraniano	»	19,149
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.692,600
Islanda:		
Corona islandese	»	21,241
Israele:		
Shekel	»	556,254
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	57,373
Kenia:		
Scellino keniota	»	45,135
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	Lit.	4.486,136
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,849
Libano:		
Lira libanese	»	1,457
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.300,635
Libia:		
Dinaro libico	»	4.477,604
Macao:		
Pataca	»	161,400
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,988
Malawi:		
Kwacha	»	454,909
Malaysia:		
Ringgit	»	468,754
Maldive:		
Rufiyaa	»	128,936
Malta:		
Lira maltese	»	3.889,706
Marocco:		
Dirham Marocco	»	149,371
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,260
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,572
Messico:		
Peso messicano	»	0,428
Mongolia:		
Tugrik	»	393,578
Mozambico:		
Metical	»	0,861
Nepal:		
Rupia nepalese	»	30,320
Nicaragua:		
Cordoba	»	258,973
Nigeria:		
Naira	»	112,729
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	745,414
Oman:		
Rial Oman	»	3.432,976
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,676
Panama:		
Balboa	»	1.300,635
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.362,095
Paraguay:		
Guarani	»	1,000
Perù:		
Inti	»	1.612,117

Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	Lit.	12,312
Polonia:		
Zloty	»	0,114
Qatar:		
Riyal Qatar	»	359,927
Romania:		
Leu	»	21,289
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,217
São Tomé:		
Dobra	»	6,923
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	241,987
Sierra Leone:		
Leone	»	4,253
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	755,071
Siria:		
Lira siriana	»	61,647
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,494
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,285
Sud Africa:		
Rand	»	453,915
Sudan:		
Lira sudanese	»	287,709
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	725,318
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	48,647
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,659
Thailandia:		
Baht	»	51,113
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	304,633
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.349,721
Turchia:		
Lira turca	»	0,287
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,606
Ungheria:		
Forint	»	17,084
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.173,246
URSS:		
Rublo (C.)	»	724,334
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,601
Venezuela:		
Bolivar	»	23,132
Vietnam:		
Dong	Lit.	0,144
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.808,628
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	106,991
Zaire:		
Zaire	»	0,919
Zambia:		
Kwacha	»	18,931
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	345,585

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4130

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 settembre 1991.

Determinazione degli utilizzatori della banda di frequenza 165,2 - 174 MHz.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi 82, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il punto 7 dell'introduzione dell'allegato al citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Considerata l'opportunità di semplificare l'utilizzazione della banda di frequenze 165,2 - 174 MHz operando una precisa ripartizione tra le utilizzazioni civili e militari;

Vista la nota n. 152/1771/3/2202.20 del 10 maggio 1989 con la quale lo stato maggiore della Difesa esprime la propria adesione a tale ripartizione;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di ripartizione delle frequenze del piano nazionale di cui al citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983, relativamente alla banda di frequenza 165,2 - 174 MHz, è variata nel modo seguente:

Banda di frequenza	Servizi	Utilizzatori
165,2 - 165,5125	Mobile escluso aeronautico (27) (28)	Ministero PT Ministero PT (PRV) (5) (30A)
165,5125 - 167,2125	Fisso Mobile escluso aeronautico (28)	Ministero difesa (30B) Ministero difesa (5) (30B)
167,2125 - 170,1125	Mobile escluso aeronautico (27) (28)	Ministero PT Ministero PT (PRV) (5) (30A)
170,1125 - 171,8125	Fisso Mobile escluso aeronautico (28)	Ministero difesa (30B) Ministero difesa (5) (30B)
171,8125 - 174	Mobile escluso aeronautico (27) (28)	Ministero PT Ministero PT (PRV) (5) (30A)

Art. 2.

1. La nota n. 27 del sopracitato piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze è variata come segue:

«Le bande di frequenza 156 - 156,7625 MHz, 156,8375 - 165,5125 MHz, 167,2125 - 170,1125 MHz e 171,8125 - 174 MHz vengono utilizzate anche per il servizio fisso limitatamente:

a) ai collegamenti telefonici realizzati nel quadro della legge concernente i collegamenti per le frazioni e le zone montane;

b) ad altri collegamenti telefonici monocanali d'abbonato realizzati anteriormente al 30 giugno 1980;

c) ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili».

2. Dopo la nota n. 30 sono inserite le seguenti:

(30A) Nelle bande di frequenza 165,2 - 165,5125 MHz, 167,2125 - 170,1125 MHz e 171,8125 - 174 MHz le utilizzazioni del Ministero della difesa sono limitate a quelle esistenti e devono cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1995;

(30B) Nelle bande di frequenza 165,5125 - 167,2125 MHz e 170,1125 - 171,8125 MHz le utilizzazioni del Ministero PT e del Ministero PT (PRV) sono limitate a quelle esistenti e devono cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A4113

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 40

91A4167

DECRETO 18 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 31 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle Imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 41

91A4108

DECRETO 18 settembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 settembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 settembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 42

91A4109

DECRETO 18 settembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 settembre 1991 che hanno disposto per il 16 settembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 settembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 settembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,15 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,18 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,93 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,75 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,25 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 43

91A4110

DECRETO 19 settembre 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,85%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1991/2001.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da

indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° ottobre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° ottobre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001; esse avranno inizio il 1° ottobre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 39

91A4111

DECRETO 19 settembre 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1991, al prezzo fisso di lire 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1992 e l'ultima il 1° ottobre 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia, e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 ottobre 1991) con versamento di dietimi d'interesse di primo giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 ottobre 1991, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di un giorno e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° OTTOBRE 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1992 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 44

91A4128

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 settembre 1991.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Prato in data 5 maggio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 dicembre 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 4 luglio 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le camere operatorie ubicate al sesto piano del nuovo lotto del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Baquis prof. Giulio, primario oculista del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato;

Favi dott. Fabio, aiuto oculista del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato;

Bianchi Rossi dott. Carlo Alberto, aiuto oculista del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato;

Zen dott. Maurizio, assistente oculista del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato;

Lenzetti dott. Ivo, assistente oculista del presidio ospedaliero «Misericordia e Dolce» di Prato.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 9 di Prato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

p. *Il Ministro:* CARAVAGLIA

91A4147

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detta legge che disciplina l'attivazione, da parte delle unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, di servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

Considerato che il trattamento di cui trattasi può essere attuato sia presso il domicilio dei pazienti, con l'eventuale ricorso ad istituzioni di volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, sia presso idonee residenze collettive o case alloggio, sulla base di convenzioni le cui modalità devono essere definite da apposito decreto ministeriale;

Considerato che con atto di indirizzo e coordinamento, in corso di emanazione ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei servizi di cui trattasi, in ottemperanza a quanto è previsto, al riguardo, dal comma 3 del richiamato art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Ritenuto di definire, conseguentemente, le modalità del convenzionamento, approvando due schemi-tipo da utilizzare ai fini della disciplina dei rapporti di cui trattasi;

Visto il parere in merito espresso dal Consiglio sanitario nazionale e dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

Decreta:

Sono approvati gli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra unità sanitarie locali ed istituzioni del volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, e tra le unità sanitarie locali e strutture che gestiscono residenze collettive o case alloggio nei testi allegati al presente decreto, rispettivamente sotto le lettere *A)* e *B)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONI ASSISTENZIALI DIVERSE AI FINI DEL TRATTAMENTO A DOMICILIO DI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE.

L'anno .... il giorno .... del mese di .... in ....

TRA

L'unità sanitaria locale.. nella persona del sig. .... nella sua qualità di ....

E

L'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) con sede in .... via.. nella persona del legale rappresentante sig..

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale affida a decorrere dal............................ alla associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) l'incarico di gestire il servizio di assistenza domiciliare ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, nell'ambito del territorio .... avendo come struttura sanitaria di riferimento il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135 del 1990.

Art. 2.

Gli interventi da attuare riguardano:

A) *L'assistenza domiciliare e il sostegno domestico, attraverso:*

1) l'esecuzione delle terapie prescritte dai medici del reparto ospedaliero di riferimento o da altri medici coinvolti nel programma di cura;

2) le prestazioni assistenziali infermieristiche e riabilitative;

3) il controllo sul puntuale adempimento delle misure terapeutiche prescritte dal medico curante;

4) l'assistenza psicologica, mirata anche alla ricostruzione del rapporto con la famiglia, ove necessario;

5) le attività di accompagnamento ai centri di terapia e centri sociali;

6) l'educazione sanitaria e la sensibilizzazione alle opportune forme di prevenzione;

7) le attività di aiuto alla persona, quando non sia autosufficiente (pulizia personale, cura dell'ambiente domestico, preparazione dei pasti, ecc.).

B) *L'attivazione di iniziative di supporto assistenziale mirate all'integrazione sociale, attraverso:*

1) lo svolgimento di pratiche burocratiche;

2) il collegamento con l'eventuale datore di lavoro per il mantenimento del posto di lavoro;

3) il collocamento con i più importanti riferimenti territoriali di tipo religioso e sociale.

Tali prestazioni dovranno essere espletate con un minimo di quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990.

L'orario delle prestazioni, nei limiti della organizzazione complessiva del servizio, deve essere concordato preventivamente tra l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) contraente, l'assistito o i suoi familiari e la unità sanitaria locale.

Art. 3.

Il servizio di assistenza domiciliare deve curare il costante collegamento con la struttura ospedaliera innanzi specificata nonché con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi che saranno dati dall'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Il servizio di assistenza domiciliare assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate obbligatoriamente.

Il servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS utilizzerà, sul piano organizzativo:

un centro per il coordinamento tra i vari operatori;

un archivio di dati per il contatto costante con le strutture ospedaliere e gli altri organismi interessati;

un centralino telefonico anche per le attività di informazione e di consulenza sociale.

A scadenza semestrale l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) invierà all'unità sanitaria locale un rapporto aggiornato sul servizio stesso e sulle problematiche emerse.

Art. 5.

L'individuazione dei soggetti ammessi al servizio domiciliare deve essere comunicata all'unità sanitaria locale, alla quale devono essere trasmessi i dati anamnestici essenziali (ferme restando le garanzie per la tutela della riservatezza previste dalle norme vigenti) di ogni singolo utente, corredata dalla specifica richiesta:

della struttura ospedaliera di riferimento;

di altra unità sanitaria locale abilitata ad attivare la richiesta;

del singolo utente, che deve fornire le occorrenti certificazioni sulla propria situazione clinica.

L'ammissione al servizio viene autorizzata nominativamente dalla unità sanitaria locale che prende atto del piano degli interventi previsti per ogni singolo utente ed attiva ogni forma di collaborazione, di coordinamento e di verifica per la migliore riuscita del trattamento a domicilio.

Art. 6.

Il piano di interventi personalizzato di trattamento domiciliare viene predisposto tenendo conto dell'insieme delle esigenze sanitarie e sociali dell'utente.

La persona assistita deve poter contare in un sistema integrato di interventi idoneo a:

evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;

promuovere le opportune relazioni nell'ambito del contesto sociale al fine di superare ogni rischio di emarginazione;

favorire, per quanto possibile, l'organizzazione autonoma della vita del soggetto, facendo fronte alle sue esigenze quotidiane, nei casi in cui sussista una effettiva mancanza di autonomia.

Art. 7.

Per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e di tutti gli altri interventi previsti nel programma di cui agli articoli precedenti, l'associazione di volontariato (o altra organizzazione assistenziale) deve possedere comprovata esperienza e competenza professionale nel settore ed avvalersi di personale medico ed infermieristico, di psicologi ed assistenti sociali nonché di terapisti della riabilitazione e di personale di assistenza domiciliare in numero adeguato rispetto alle attività assistenziali da svolgere.

Per ogni unità assistita verrà corrisposto un compenso giornaliero di lire...........

Art. 8.

L'erogazione delle somme dovute sarà effettuata dall'unità sanitaria locale trimestralmente, entro novanta giorni dalla presentazione di regolare fattura, che dovrà essere corredata da una relazione sugli interventi attuati e da copia delle lettere di ammissione al servizio di assistenza domiciliare firmate dagli utenti per le prestazioni ricevute.

L'unità sanitaria locale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso il domicilio degli utenti al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione. La verifica sulla attività svolta potrà essere effettuata anche dalla regione, che potrà promuovere la risoluzione della presente convenzione qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali e inottemperanze.

Art. 9.

La presente convenzione decorre dal .... e scade il ....

ALLEGATO *B*

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI MALATI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE, DA PARTE DI RESIDENZE COLLETTIVE O CASE ALLOGGIO.

L'anno .... il giorno .... del mese di .... in ....

TRA

L'unità sanitaria locale... nella persona del sig. .... nella sua qualità di ....

E

L'associazione/comunità/congregazione, etc., con sede in.................. .... nella persona del legale rappresentante................ ....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

L'associazione/comunità/congregazione, etc. mette a disposizione dell'unità sanitaria locale una struttura socio-sanitaria adibita a casa alloggio o residenza collettiva di numero .... posti-letto, al fine di assistere soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

Il coordinatore responsabile delle prestazioni erogate nell'ambito della struttura socio-sanitaria è il signor..

Art. 2.

La struttura presenta le seguenti caratteristiche:

a) *ubicazione* (comune, via e numero civico, telefono, etc.);

b) *caratteristiche tipologiche* (numero e tipologia delle stanze, dimensioni delle stesse, numero servizi igienici per gli assistiti e per il personale, numero di letti per stanza, spazi di uso collettivo, il tutto con allegata planimetria in scala 1/100);

c) idoneità strutturale (tutti i requisiti delle civili abitazioni, certificati di licenza d'uso, prevenzione incendi e messa a norma degli impianti elettrici, osservanza della normativa vigente in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti).

Art. 3.

La struttura socio-sanitaria garantirà la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:

assistenza medico-infermieristica (precisare il numero degli operatori e il numero delle ore settimanali che vengono prestate);

assistenza domestica (precisare il numero degli addetti e le ore settimanali prestate);

animazione socio-culturale (precisare il numero degli operatori e delle ore settimanali prestate, anche se fornite da volontari);

assistenza psicologica (precisare qualifica professionale e numero di ore settimanali prestate);

altre attività (precisare qualifiche professionali e numero di ore settimanali per gli operatori addetti alla fisioterapia, consulenza dietetica, ecc.).

La struttura socio-sanitaria assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori, che non devono avere rapporti di lavoro con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate obbligatoriamente.

Art. 4.

La struttura socio-sanitaria deve curare il costante collegamento con il reparto di malattie infettive o altro reparto ospedaliero di riferimento e con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi dell'unità sanitaria locale.

Art. 5.

L'ammissione alla struttura socio-sanitaria dei soggetti, provenienti da qualunque unità sanitaria locale, affetti da AIDS o da patologie correlate avverrà come segue:

un primario infettivologo, certifica la sussistenza delle condizioni cliniche per l'accoglienza nella struttura;

l'unità sanitaria locale verifica la disponibilità e l'idoneità della struttura alle specifiche necessità socio-sanitarie del soggetto.

L'ammissione effettiva del soggetto è comunque subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto medesimo o di chi ne esercita la potestà tutoria, all'accettazione del responsabile della struttura di cui all'art. 1 della presente convenzione, il cui eventuale rifiuto d'accoglienza deve essere motivato da ragioni obiettive.

Nella ammissione alla struttura socio-sanitaria è data priorità ai soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità.

Art. 6.

La dimissione del soggetto dalla struttura socio-sanitaria deve essere concordata preventivamente dal responsabile della stessa con l'unità sanitaria locale.

Brevi allontanamenti motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla struttura socio-sanitaria.

Dette assenze devono essere comunicate all'unità sanitaria locale.

Art. 7.

Sull'attività della struttura l'unità sanitaria locale esercita la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario.

Le parti concordano che la verifica periodica sull'attività svolta e sulla qualità dell'intervento venga effettuata dalla regione, che potrà promuovere la risoluzione della presente convenzione qualora accerti la sussistenza di carenze assistenziali ed inottemperanze.

Art. 8.

L'unità sanitaria locale si impegna a liquidare alla struttura socio-sanitaria, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla stessa, la somma omnicomprensiva di lire.................. per ogni giornata di presenza di ogni soggetto assistito nella struttura medesima.

Art. 9.

La liquidazione delle somme dovute dalla unità sanitaria locale alla struttura avverrà con scadenza trimestrale e comunque entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento di fatture e della documentazione comprovante l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 10.

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 11.

La presente convenzione ha durata di anni....... a decorrere dalla data di stipulazione.

L'eventuale rinnovo della stessa è subordinato ad apposita autorizzazione della giunta regionale, previa verifica dell'attività svolta.

91A4112

ORDINANZA 19 settembre 1991.

Norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia;

Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985 e n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabiliscono misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, ovini e caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione antiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie;

Viste le decisioni della Commissione n. 91/13/CEE del 17 dicembre 1990 concernente gli scambi di animali non vaccinati contro l'afta epizootica durante gli ultimi dodici mesi, e n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 recante misure transitorie per gli scambi di bovini e suini in seguito alla cessazione della vaccinazione contro l'afta epizootica;

Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabilisce la necessità di definire una lista di Paesi terzi nei quali l'afta epizootica non si manifesta da almeno due anni, la vaccinazione contro l'afta epizootica non è seguita da almeno dodici mesi e nei quali non è consentito l'ingresso di animali vaccinati contro l'afta epizootica da almeno dodici mesi, e dai quali è pertanto possibile importare animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina verso la CEE osservando elementari condizioni sanitarie di scorta;

Considerando che esistono altresì Paesi terzi che non hanno attuato sul loro territorio le suddette misure nei confronti dell'afta epizootica e che pertanto devono, per l'esportazione verso il territorio comunitario di animali vivi delle specie sopraindicate, rilasciare garanzie sanitarie di scorta già decise dalla CEE;

Considerato che il Comitato veterinario permanente della CEE, nella sua seduta del 13 settembre 1991, ha espresso parere di applicabilità, fino al 31 dicembre 1991, della decisione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 anche alle importazioni dai Paesi terzi di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina;

Ordina:

Art. 1.

1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi CEE sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica dopo l'11 agosto 1991».

2. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi di cui all'allegato alla presente ordinanza sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica».

Art. 2.

1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi non inclusi nell'allegato di cui alla presente ordinanza, ma indenni da afta epizootica da almeno due anni, sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato:

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

sono stati isolati per quattordici giorni prima della partenza, sotto sorveglianza del servizio veterinario ufficiale, in una stazione di quarantena dove nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica è stato introdotto nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e dove nessuno animale, ad eccezione di quelli di cui al presente certificato, è stato introdotto nello stesso periodo;

sono stati sottoposti, durante il periodo di isolamento, ad un test di raschiamento laringo-faringeo (probang test) e ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'afta epizootica con risultato negativo».

2. Gli animali importati dai Paesi terzi di cui al comma 1 del presente articolo saranno inoltrati dall'ufficio veterinario di confine all'allevamento di destinazione o alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni; sarà cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale controllare che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate.

3. Non è consentito l'inoltro in vincolo degli animali di cui al precedente comma 2 destinati a mercati e fiere.

Art. 3.

1. In applicazione della decisione della Commissione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991, sino al 31 dicembre 1991, sono consentite le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina dai Paesi terzi non inclusi in allegato alla presente ordinanza indenni da almeno due anni da afta epizootica a condizione che i previsti certificati sanitari di scorta siano integrati, in alternativa alle garanzie di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza, dalle seguenti dichiarazioni:

«Gli animali di cui al presente certificato:

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (*);

non sono stati vaccinati dopo l'11 agosto 1991 contro l'afta epizootica (*).

(*) Cancellare l'indicazione inutile».

2. Gli animali vivi da allevamento e produzione della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina importati in conformità del precedente comma 1 saranno inviati, dall'ufficio veterinario di confine, in vincolo sanitario presso l'allevamento di destinazione, per un periodo di osservazione non inferiore ai dieci giorni durante il quale verranno sottoposti agli accertamenti clinici, sierologici e virologici che l'ufficio veterinario che ha disposto il vincolo riterrà opportuno disporre.

Art. 4.

Il Ministero della sanità, con propria ordinanza, modifica l'allegato di cui alla presente ordinanza in funzione della politica sanitaria adottata dai Paesi terzi.

Art. 5.

1. L'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991, recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini, ed i caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi, modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991, è revocata.

2. L'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991, recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione antiaftosa d'urgenza e per le emergenzé veterinarie, è revocato.

Roma, 19 settembre 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

Australia
Canada
Finlandia
Ungheria
Islanda
Jugoslavia
Malta
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Svezia
Stati Uniti d'America

91A4136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla regione Lombardia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1991, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 344, la regione Lombardia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Luino la donazione di un appezzamento di terreno, da destinare ad area di ricreazione ai ragazzi frequentanti il nuovo centro di formazione professionale, della superficie di mq 1.855 sito fra via delle Rimembranze e via S. Pietro, ai mappali 7116, 7114, 1456/c, 3991/a, come da atto di donazione rogato dal notaio Riccardo Morganti in data 27 marzo 1981, n. 78004.

91A4118

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

economia monetaria e creditizia.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

teoria generale del diritto.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di magistero:

metodologia e didattica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
analisi strumentale e controllo dei materiali;
arte mineraria;
reti di telecomunicazioni;
ricerca operativa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4161

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

endocrinochirurgia;
farmacologia cellulare e molecolare.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4162

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto 22 maggio 1991 del prefetto di Napoli l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000.000 e di L. 1.000.000 disposta in favore della fondazione «A. Galli» allo scopo di incrementare il patrimonio della fondazione.

91A4100

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante: «Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1991).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine della *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata:

a pag. 3, all'art. 1, comma 2, 15° rigo, tra le parole: «... del predetto articolo 25» e le parole: «l'esenzione compete ...», va aggiunta la virgola;

a pag. 4, all'art. 1, il comma 8 deve leggersi come segue: «8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1° ottobre 1991»;

a pag. 4, all'art. 2, comma 1, 12° e 13° rigo, tra le parole: «... nei termini prescritti» e le parole: «nonché su quelle versate ...» e tra le parole: «... diverse da quelle prescritte» e le parole: «si applicano gli interessi ...», va aggiunta la virgola;

a pag. 4, all'art. 2, comma 2, 5° rigo, tra le parole: «... e ai rimborsi» e le parole: «provvedono sulla base ...», va aggiunta la virgola;

a pag. 4, all'art. 2, comma 3, 11° rigo, la virgola tra le parole: «... il rilascio delle stesse» e le parole: «ai sensi della legge ...» va soppressa;

a pag. 5, all'art. 3, comma 2, 1° rigo, tra le parole: «... previsto dal comma 1» e le parole: «la segnalazione ...», va aggiunta la virgola;

a pag. 5, all'art. 3, comma 5, 7° rigo, tra le parole: «... al soggetto passivo» e le parole: «ovvero che l'immobile ...», va aggiunta la virgola;

a pag. 5, all'art. 4, comma 2, 5° rigo, tra le parole: «... delle memorie ottiche» e le parole: «di cui al comma 1, ...», va aggiunta la virgola.

91A4121

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200